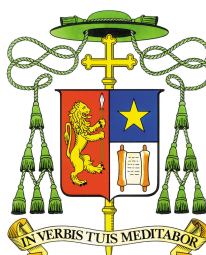


# DIOCESI DI CALTANISSETTA



## UFFICIO PER I BENI CULTURALI

## UFFICIO PER L'EDILIZIA DI CULTO

### VADEMECUM RESTAURI: PRASSI

Il presente documento vuole essere di aiuto ai Sacerdoti e ai collaboratori parrocchiali che si apprestano a programmare lavori di vario genere sui beni mobili e immobili di proprietà delle parrocchie. Il materiale, certamente non esaustivo, non esime, comunque i responsabili degli Uffici Diocesani preposti ad aiutare chiunque chieda informazioni.

#### Premesse

---

Di fondamentale importanza per comprendere la differenza tra beni *“sottoposti a vincolo della Soprintendenza”* e quelli che non lo sono è la conoscenza del **Decreto legislativo n.42/2004** conosciuto come **Codice Urbani** e delle s.m.i. Di seguito la trascrizione degli articoli per noi più importanti:

#### Articolo 10

##### **Beni culturali**

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli **enti ecclesiastici** civilmente riconosciuti, **che presentano interesse artistico, storico**, archeologico o etnoantropologico (1).

#### Articolo 12

##### **Verifica dell'interesse culturale**

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di

autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre **settanta** anni se beni immobili e **cinquanta** se mobili, **sono sottoposte (n.d.r. “ope legis” a vincolo della Soprintendenza) alle disposizioni della presente Parte** fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 (1).

## Articolo 21

### **Interventi soggetti ad autorizzazione**

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero (**n.d.r. Soprintendenza**):

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

.....

- 4. (...) l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad **autorizzazione** del soprintendente. (...)
- 5. L'autorizzazione è resa su **progetto** (...). Se i lavori non iniziano entro **cinque anni** dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

## Articolo 30

### **Obblighi conservativi**

- 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico **hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.**
- 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli **enti ecclesiastici** civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente (1).
- 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni **culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.**

## **CONSERVAZIONE BENI CULTURALI ECCLESIASTICI**

### **NORME AMMINISTRATIVE PER IL RESTAURO**

Gli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione di beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono soggetti tanto alla normativa canonica che a quella civile.

La corretta procedura per intraprendere tali interventi, a partire dalla richiesta di contributi finanziari a enti pubblici territoriali (p.es Regione), potrà svolgersi esclusivamente previa richiesta formale all'Ordinario diocesano di poter avviare l'iter amministrativo per la salvaguardia o la valorizzazione di un bene.

In seguito al parere favorevole dell'Ordinario diocesano, il parroco detentore del bene mobile o immobile potrà presentare, nei modi previsti dalla normativa vigente, le istanze per ottenere l'AUTORIZZAZIONE CANONICA e l'AUTORIZZAZIONE CIVILE.

### **AUTORIZZAZIONE CANONICA**

Per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette all'Ordinario diocesano è prevista l'autorizzazione canonica. Sono atti di amministrazione straordinaria l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore nonché ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale.

### **AUTORIZZAZIONE CIVILE**

Lo Stato italiano esercita la tutela del patrimonio culturale di proprietà pubblica e privata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice Urbani*. I beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono pertanto sottoposti alla normativa statale in caso di interventi di diversa natura: demolizioni, spostamenti, smembramento di collezioni e l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali sono subordinati ad autorizzazione del soprintendente (art. 21).

La corretta procedura per la richiesta alle Soprintendenze competenti di nulla osta all'esecuzione di interventi di restauro o valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici prevede che sia il Vescovo diocesano, attraverso l'Ufficio dei Beni culturali diocesani, e non il singolo Parroco o Rettore di chiesa a inoltrare la suddetta richiesta di autorizzazione. Pertanto la consuetudine dei Parroci amministratori di rivolgersi direttamente alle Soprintendenze competenti in occasione di progetti di interventi di conservazione o di valorizzazione di beni culturali costituisce la mancata osservanza delle norme relative.

### **RESTAURO DI BENI STORICO ARTISTICI: SINTESI PRASSI AMMINISTRATIVA.**

Di seguito si indica un promemoria che individua sinteticamente i passi necessari per una corretta procedura di restauro di un bene culturale ecclesiastico nel rispetto della legislazione vigente e a garanzia della tutela e della memoria del patrimonio di arte e cultura della Chiesa.

- Il parroco, individuato un bene da sottoporre a intervento di restauro, inoltra formale richiesta all'Ordinario diocesano di avvio della procedura amministrativa.
  - Il parroco inoltra quindi all'Ordinario diocesano la richiesta di Autorizzazione canonica (tramite apposito modello fornito dall'Ufficio diocesano) all'intervento in questione in cui si specificano, in particolare, il tipo di restauro che si vuole far eseguire e la copertura finanziaria dell'intero intervento e ne fornisce la documentazione progettuale corredata dal curriculum della ditta a cui si propone l'affidamento del lavoro per la valutazione e l'eventuale approvazione.
  - In seguito al giudizio favorevole dell'Ordinario diocesano, sentito il parere della Commissione diocesana per l'arte sacra, l'Ufficio diocesano per i beni culturali inoltra richiesta formale di nulla osta al restauro corredata dalla suddetta documentazione alla Soprintendenza competente (Autorizzazione civile).
  - L'ente statale preposto alla tutela, mediante i suoi funzionari, esamina la proposta presentata e, in caso di valutazione positiva, autorizza l'esecuzione dell'intervento inviando relativa comunicazione all'Ufficio diocesano per i beni culturali, che informa prontamente il parroco della possibilità di dare inizio ai lavori.
- 

Gli Uffici di Curia, in costante contatto con gli organi statali preposti alla tutela, sono a disposizione per qualsivoglia indirizzo e consulenza in merito.